



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "L. EINAUDI"

via Pietro Ferrero, 20 - 12051 **A L B A** (CN)

Tel. Pres. Segr. 0173/284139 - 0173/284179 - Fax. 0173/282772

Cod.MIUR.: CNIS019004 - Cod.Fisc.: 90030150040 -

E- mail: CNIS019004@istruzione.it - segreteria@iiseinaudialba.edu.it - CNIS019004@pec.istruzione.it

sito web : www.iiseinaudialba.edu.it



REGOLAMENTO D'ISTITUTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO

(Il presente è da intendersi come parte integrante del previgente Regolamento di Istituto)

Approvato nella seduta del Consiglio d'Istituto il 21 marzo 2022 con delibera n. 9

PREMESSA

La scuola è il luogo in cui i ragazzi sviluppano una coscienza critica mediante l'educazione e lo studio, confrontandosi molto spesso con le difficoltà, gli insuccessi e la fatica. Ma è anche un luogo di interazione sociale in cui è possibile crescere attraverso il contatto con le persone e dove si concretizza l'accettazione delle diversità, intese come unicità di ogni individuo. Cosicché l'ambiente scolastico deve garantire un clima di serenità e di benessere, necessario per uno sviluppo adeguato di ogni alunno.

La scuola, in collaborazione con le famiglie, ha il compito di prevenire, educare e contrastare qualsiasi ostacolo al processo di crescita e apprendimento. Strumento utile in tal senso è il presente Regolamento che risponde alle *“Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”* delineate dalla Legge del 29 maggio 2017, n. 71, entrata in vigore il 18 giugno 2017 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 giugno 2017. Suo obiettivo primario è quello di definire un protocollo di comportamento, chiaro e accessibile a tutti, per contrastare all'interno dell'Istituto qualsiasi atto riconducibile al bullismo e al cyberbullismo.

DEFINIZIONI

1. bullismo

Con il termine **bullismo** si intende un comportamento aggressivo sistematico e ripetuto nel tempo, perpetuato da una persona o da un gruppo di persone “più potenti” (i bulli), volto intenzionalmente a danneggiare fisicamente o moralmente sempre la stessa vittima (o le stesse vittime). Il fenomeno non si riferisce quindi ad un singolo evento, ma ad una serie di comportamenti ripetuti. Nel bullismo emergono la figura e i comportamenti del bullo, quelli della vittima e anche di chi assiste, gli osservatori.

Affinché si possa parlare di bullismo, dobbiamo rilevare i seguenti requisiti:

- i protagonisti sono ragazzi che condividono lo stesso contesto, più comunemente la scuola;
- l'intenzionalità: le prepotenze, le molestie o le aggressioni messe in atto dal bullo sono intenzionali al fine di acquisire vantaggi (estorcere favori o denaro, acquisire prestigio e/o gratificazione);
- la pianificazione: il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato. Il bullo sceglie attentamente la vittima tra i compagni più timidi ed isolati per ridurre il rischio di possibili ritorsioni e aspetta che la supervisione dell'adulto sia ridotta;
- la persistenza nel tempo: le azioni dei bulli durano nel tempo, per settimane, mesi o anni e sono ripetute;
- l'asimmetria nella relazione, cioè uno squilibrio di potere tra chi compie l'azione e chi la subisce, ad esempio per ragioni di età, di forza, di genere e per la popolarità che il bullo ha nel gruppo dei suoi coetanei;
- l'incapacità della vittima di difendersi: è isolata e ha paura di denunciare gli episodi di bullismo perché teme vendette e ritorsioni;
- la rigidità, i ruoli di bullo e vittima sono rigidamente assegnati;

• la paura, sia la vittima sia i compagni che assistono hanno paura, temono che parlando con l'adulto la situazione possa peggiorare, andando incontro ad ulteriori ritorsioni. Si preferisce pertanto subire in silenzio sperando che tutto passi. In base a queste dimensioni, **il fenomeno può assumere forme differenti:**

- a) **bullismo diretto:** comprende attacchi espliciti nei confronti della vittima e può essere di tipo fisico o verbale (calci, pugni, furti di oggetti, derisione, critica, provocazione, svalutazione, umiliazione, accuse, ecc.) con l'intenzione di creare forte disagio alla vittima, ferendola nei sentimenti, (bullismo psicologico); danneggiamento di materiali, estorsione di denaro (bullismo strumentale);
- b) **bullismo indiretto:** danneggia la vittima nelle sue relazioni con le altre persone, attraverso l'esclusione dal gruppo, l'isolamento, la diffusione di pettegolezzi e calunnie sul suo conto (bullismo sociale), rottura dei rapporti di amicizia di cui gode la vittima (bullismo manipolativo).

2. Cyberbullismo

Il fenomeno del **cyberbullismo** viene definito dalla Legge 29 maggio 2017, n. 71 come *“qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo”* (art.1).

Ci sono alcune particolari caratteristiche che differenziano il cyberbullismo dal bullismo tradizionale:

- l'anonimato: spesso il bullo si nasconde dietro nomi falsi, un nickname, pensando di non poter essere scoperto;
- assenza di relazione tra vittima e bullo: per chi subisce le molestie è ancora più difficile difendersi, perché molto spesso le vittime non riescono neppure a individuare chi è il bullo;
- mancanza di feedback emotivo: il cyberbullo, non vedendo le reazioni della vittima ai suoi comportamenti, non è mai totalmente consapevole del danno che arreca, questo lo rende più disinibito e abbassa i livelli di autocontrollo;
- spettatori infiniti: le persone che possono assistere ad episodi di cyberbullismo sono potenzialmente illimitate. La diffusione in rete è incontrollabile e non avviene con un gruppo di persone definito.
- l'assenza di limiti spazio-temporali (motivo per cui l'elemento della “persistenza del tempo” che caratterizza il bullismo tradizionale assume qui valore e significati differenti).

Rientrano nel cyberbullismo le seguenti situazioni:

Flaming: litigi online nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;

Harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi;

Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;

Denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet... di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori;

Outing estorto: registrazione delle confidenze - raccolte all'interno di un ambiente privato - creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico;

Impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima;

Esclusione: estromissione intenzionale dall'attività online;

Sexting: invio di messaggi via smartphone e internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

FINALITÀ E OBIETTIVI

Il regolamento costituisce strumento necessario contro i fenomeni del bullismo e cyberbullismo al fine di:

- prevenire fenomeni di bullismo e di cyberbullismo;
- individuare e vigilare comportamenti di bullismo e di cyberbullismo;
- tutelare la vittima ed educare il responsabile dell'illecito;
- contrastare tali comportamenti attraverso sanzioni disciplinari.

FIGURE SCOLASTICHE E FUNZIONI

DIRIGENTE SCOLASTICO

- individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo;
- istituisce una commissione anti bullismo, che si coordina con il referente bullismo e cyberbullismo e con il dirigente scolastico;
- promuove formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed ATA;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando regole condivise di comportamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole;
- coinvolge immediatamente i genitori degli alunni nell'azione educativa e sanzionatoria.

REFERENTE BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

- promuove azioni e progetti di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo;
- promuove azioni e progetti volti a rafforzare l'autostima e buone capacità relazionali degli alunni;
- riceve le segnalazioni di casi di bullismo e si coordina con la commissione antibullismo;
- comunica prontamente la segnalazione al Dirigente scolastico;

COLLEGIO DOCENTI

- promuove attività didattiche rivolte alla prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- approva il regolamento d'istituto per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo.

CONSIGLIO DI CLASSE

- monitora la situazione relazionale e individua interventi che garantiscano un clima sereno all'interno della classe;
- promuove strategie innovative di apprendimento collaborativo e di peer tutoring;

DOCENTI

- promuovono attività didattiche cooperative che migliorino le relazioni del gruppo classe;
- approfondiscono tematiche che creino spunti di riflessione e una presa di coscienza sul rispetto reciproco;
- trasmettono i valori di convivenza civile e dell'uso responsabile di internet;
- promuovono il supporto tra i pari per rafforzare la coesione degli alunni utile per prevenire l'isolamento e combattere l'indifferenza.

GENITORI

- partecipano attivamente alle iniziative scolastiche favorendo un clima collaborativo con l'istituzione scolastica;
- vigilano sulle attività poste in essere dai figli consapevoli anche di rispondere in qualità di responsabili dei figli (se minori);
- garantiscono un corretto uso della tecnologia e individuano eventuali cambiamenti di stato d'animo;
- comunicano immediatamente al Dirigente scolastico o al referente bullismo, mediante l'uso del modello di prima segnalazione rinvenibile sul sito istituzione della scuola, eventuali casi bullismo o cyberbullismo.
- Conoscono il regolamento d'Istituto e sottoscrivono il Patto di corresponsabilità;
- Conoscono le sanzioni previste dal presente Regolamento nei casi di bullismo e cyberbullismo.

ALUNNI

- Partecipano attivamente alle azioni e ai progetti di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo;
- Imparano le basi di una convivenza civile e mantengono sempre un comportamento rispettoso sia di persona che quando utilizzano i dispositivi elettronici;
- Non utilizzano i dispositivi elettronici durante le attività didattiche e comunque all'interno dell'istituto per acquisire immagini, filmati e/o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche e previo consenso del docente;
- Conoscono il regolamento d'Istituto e sottoscrivono il Patto di corresponsabilità;
- Conoscono le sanzioni previste dal presente Regolamento nei casi di bullismo e cyberbullismo.

PROCEDURA D'AZIONE

Gli alunni, le famiglie, i docenti e tutto il personale scolastico collaborano con il Referente Bullismo e il Dirigente Scolastico in casi di sospetto di bullismo e cyberbullismo in modo da attivare tutte le procedure di verifica necessarie all'individuazione del bullo, della vittima e delle dinamiche intercorse tra i due. Lo scopo è quello di arginare il fenomeno ed educare le parti coinvolte, e infine prevenire il verificarsi di nuovi casi. A tal fine è stato elaborato un protocollo che prevede le diverse fasi di azione della scuola, i soggetti coinvolti e le attività conseguenti.



Fase 1: Prima segnalazione

La procedura può essere avviata con una segnalazione, mediante modello appositamente predisposto, in cui vengono indicati comportamenti, azioni o episodi di probabile bullismo o cyberbullismo.

La segnalazione può essere attivata dalla vittima, alunni in qualità di testimoni, dai genitori, insegnanti e personale Ata.

In questa fase occorre creare un clima di serenità ed empatia per incoraggiare alla denuncia e per garantire un ambiente neutrale e privo di giudizi, per una raccolta obiettiva delle prove.

Fase 2: Valutazione approfondita

Il dirigente scolastico, il Referente della prevenzione e del contrasto al bullismo e il team anti bullismo si attivano per la raccolta delle informazioni e raccolgono eventuali prove, mediante la collaborazione di tutto il personale coinvolto.

Se i fatti risultano confermati si procede alla gestione del caso tenendo conto dei principi di gradualità, proporzionalità e riparazione del danno.

Fase 3: Gestione del caso

Il Dirigente scolastico prende contatto con la famiglia della vittima e del bullo e attiva un incontro per analizzare il caso e concordare le azioni.

Il consiglio di classe si riunisce e valuta gli interventi educativi da attivare e le sanzioni disciplinari da comminare in base alla gravità dei fatti accaduti.

Intanto vengono attivati interventi di responsabilizzazione nei confronti degli alunni coinvolti, compreso il bullo, per ristabilire gli equilibri del gruppo classe ed educare al rispetto reciproco.

Nel caso di maggiore gravità o di recidiva vengono allertate le forze dell'ordine per un procedimento o di ammonimento o penale mediante deposizione di querela di parte.

Fase 4: Monitoraggio

I docenti di classe si occupano del rafforzamento del percorso educativo per il gruppo coinvolto. Viene attivato il monitoraggio del fenomeno e della valutazione dell'intervento attuato sia nei confronti del bullo-cyberbullo, sia nei confronti della vittima. Qualora il problema non dovesse essere arginato, si procederà con ulteriori interventi anche coinvolgendo le forze dell'ordine. Permarrà necessaria un'osservazione costante.

AZIONI E INTERVENTI

Il presente Regolamento indica specifiche casistiche, esemplificative e non esaustive, cui saranno correlati, a seconda della gravità o meno, interventi educativi e sanzioni disciplinari adottati dagli organi competenti, tenendo conto dei principi di gradualità e proporzionalità.

Le sanzioni disciplinari riportate nel quadro riassuntivo seguente sono applicate quando **l'atto di bullismo o cyber bullismo è stato accertato** e riconosciuto come tale dal Dirigente Scolastico che opera in collaborazione con il Referente ed il Team antibullismo.

Per tutte le altre mancanze disciplinari si deve fare riferimento al regolamento di disciplina dell'Istituto.

I provvedimenti disciplinari scolastici, comminati in casi di bullismo e cyber bullismo, hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Essi, però, non annullano l'obbligo del Dirigente Scolastico di segnalare alle Forze dell'Ordine quelle mancanze che si configurano come reati e devono essere gestiti dall'Autorità Giudiziaria.

Per i casi riconosciuti di bullismo o cyber bullismo **sono previste sanzioni disciplinari di primo e secondo livello.**

La sanzione disciplinare di primo livello viene applicata nel seguente caso:

- 1) il bullo riconosce il proprio errore, chiede scusa alla vittima e rimedia a eventuali danni materiali arrecati.

La sanzione disciplinare di secondo livello viene applicata nei seguenti casi:

- 1) il bullo, già punito con una sanzione di primo livello, ripete azioni di bullismo uguali o diverse dalla precedente nei confronti della stessa vittima o di altre;
- 2) l'azione di bullismo ha conseguenze gravi per la vittima;
- 3) il bullo non dimostra pentimento e/o non intende scusarsi con la vittima e rimediare ai danni arrecati.

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE MANCANZE, DELLE SANZIONI DISCIPLINARI E DEGLI ORGANI COMPETENTI

Bullismo - Mancanza disciplinare	Sanzione disciplinare di primo livello	Organo competente	Sanzione disciplinare di secondo livello	Organo competente
Insultare, prendere in giro, offendere, usare parole che fanno riferimento a razza, religione, identità sessuale, disabilità o, in generale, sottolineano una qualsiasi caratteristica psico-fisica della vittima. Sputare contro la vittima.	S2, S4	DOCENTE DIRIGENTE COLLAB. DS	S6, S7	CDC
Rubare denaro o qualunque altro oggetto, sia di nascosto che apertamente	S2, S4	DOCENTE DIRIGENTE COLLAB. DS	S6, S7	CDC
Danneggiare o gettare a terra o dalla finestra oggetti di proprietà della vittima, sia di nascosto che apertamente	S2, S4	DOCENTE DIRIGENTE COLLAB. DS	S6, S7	CDC
Picchiare, dare spintoni, calci, pugni o lanciare oggetti allo scopo di colpire la vittima.	S2, S4	DOCENTE DIRIGENTE COLLAB. DS	S7, S8	CDC
Minacciare di violenze fisiche o psicologiche da porre in atto dentro o fuori dalla scuola.	S2, S4	DOCENTE DIRIGENTE COLLAB. DS	S6, S7	CDC
Ricattare la vittima per ottenere un proprio vantaggio, facendo leva su paure, debolezze o conoscenza di informazioni private.	S2, S4	DOCENTE DIRIGENTE COLLAB. DS	S7, S8	CDC
Escludere la vittima dalle attività di gruppo allo	S2, S4	DOCENTE	S6, S7	CDC

scopo di isolarla e farla sentire diversa dagli altri.		DIRIGENTE COLLAB. DS		
Indurre la vittima a compiere azioni pericolose intese come un rito di iniziazione in modo da accrescere la dipendenza del singolo dal gruppo	S2, S4	DOCENTE DIRIGENTE COLLAB. DS	S7, S8	CDC
Cyberbullismo – Mancanza disciplinare	Sanzione disciplinare di primo livello	Organo competente	Sanzione disciplinare di secondo livello	Organo competente
Molestare, prendere in giro, offendere, usare parole che fanno riferimento a razza, religione, identità sessuale, disabilità o, in generale, sottolineano una qualsiasi caratteristica psico-fisica della vittima. (harassment)	S6.	CDC	S7, S8	CDC
Insultare scrivendo commenti volgari o gravemente offensivi sui social pubblici, ad esempio tra i commenti di un diario Facebook o in un forum o in un gruppo di discussione online. Cercare di intimidire la vittima ricoprendola di insulti, magari per far ridere gli altri. (flaming)	S6.	CDC	S7, S8	CDC
Registrare e diffondere confidenze estorte creando un clima amichevole e di fiducia. (outing estorto)	S6.	CDC	S7, S8	CDC
Rubare le credenziali di accesso all'account della vittima allo scopo di inviare messaggi o immagini a suo nome. Impadronirsi, anche	S6.	CDC	S7, S8	CDC

per poco tempo, dello smartphone della vittima al fine di diffondere informazioni o immagini in esso contenute. (impersonificazione)				
Escludere la vittima dalle attività e dai gruppi online. Escludere intenzionalmente dal proprio gruppo di amici, dalla chat o da un gioco interattivo (ambienti protetti da password) un altro utente.	S6.	CDC	S7, S8	CDC
Inviare o condividere via smartphone ed internet immagini a sfondo pornografico o pedopornografico. (sexting)	S6.	CDC	S7, S8	CDC
Pubblicare o condividere online commenti calunniosi e denigratori. (denigrazione)	S6.	CDC	S7, S8	CDC

Per le mancanze disciplinari di cui sopra, accertata la responsabilità personale, dopo che lo studente è stato invitato ad esporre le proprie ragioni, sono irrogate sanzioni corrispondenti:

S1. richiamo verbale (da parte dei docenti);

S2. richiamo scritto (da parte dei docenti);

S3. richiamo verbale (da parte del Dirigente Scolastico o dei suoi collaboratori);

S4. richiamo scritto (da parte del Dirigente Scolastico o dei suoi collaboratori);

S5. allontanamento temporaneo dall'aula, con vigilanza del docente in servizio;

S6. sospensione dalle lezioni per 1 giorno da parte del Consiglio di Classe, con obbligo di riaccompagnamento a cura del genitore o di chi ne fa le veci, per la riammissione alle lezioni;

S7. sospensione dalle lezioni fino ad un massimo di 3 gg. da parte dal Consiglio di Classe, con obbligo di riaccompagnamento a cura del genitore o di chi ne fa le veci per la riammissione;

S8. sospensione dalle lezioni (da 4 gg. fino ad un massimo di 15 gg.) da parte del Consiglio di Classe, con obbligo di riaccompagnamento a cura del genitore o di chi ne fa le veci per la riammissione;

S9. sospensione dalle lezioni oltre i 15 gg. da parte del Consiglio di Istituto, con obbligo di riaccompagnamento a cura del genitore o di chi ne fa le veci per la riammissione;

S10. sospensione dalle lezioni fino al termine dell'anno scolastico da parte del Consiglio di Istituto;

S11. esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato da parte del Consiglio di Istituto.

SOGGETTI COMPETENTI AD INFLIGGERE LA SANZIONE

Il singolo docente può irrogare le sanzioni S1, S2, S5

Il Dirigente Scolastico e i suoi collaboratori possono irrogare le sanzioni S3 e S4

Il Consiglio di classe può irrogare la sanzione da S6 a S8.

Il Consiglio di Istituto può irrogare le sanzioni da S9 a S11 e viene convocato dal Dirigente Scolastico su richiesta del Consiglio di classe.

ISTANZA PER L'OSCURAMENTO, LA RIMOZIONE O IL BLOCCO DEI CONTENUTI IN RETE

La legge 71/2017 prevede la possibilità e le modalità per poter ottenere la rimozione di contenuti ritenuti dannosi per i minori. Infatti secondo l'art. 2 per il minore ultraquattordicenne, ovvero il genitore o altro soggetto esercente la responsabilità sul minore che abbia subito un atto di cyberbullismo, può inoltrare un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi dato personale del minore, diffuso nella rete:

- al titolare del trattamento
- al gestore del sito internet
- al gestore del social media

Se entro ventiquattro ore dal ricevimento dell'istanza i soggetti responsabili non abbiano comunicato di avere preso in carico la segnalazione, e entro quarantotto ore provveduto, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale provvede entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta.

Il Garante ha pubblicato nel proprio sito il modello per la segnalazione e/o reclamo in materia di cyberbullismo da inviare a: cyberbullismo@gpdp.it.

L'AMMONIMENTO DEL QUESTORE

L'art. 7 della L. 71/2017 prevede uno strumento d'intervento preventivo quale l'ammonimento del Questore. Tale previsione, con finalità educativa, permette al minore ultra quattordicenne di attivare un processo di riflessione sul disvalore sociale del proprio atto nonché una generale presa di coscienza sul medesimo. Tale istanza sarà possibile solo se non si ravvisino reati perseguibili d'ufficio o non sia stata formalizzata querela o presentata denuncia per le condotte di diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati personali commessi mediante la rete Internet nei confronti di altro minore.